

Dopo la formulazione dei pareri del CdS impossibile l'attuazione immediata dei Regolamenti

di Osvaldo Roman

Quando si leggono e si commentano i pareri della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato non bisogna mai dimenticare che si tratta di quel coraggioso organismo che ha inventato la bizzarra teoria secondo la quale il Piano programmatico di cui all'art. 64 della legge 133/08 integra i criteri di delegificazione che la legge delega aveva ignorato. In questo modo ogni esecutivo può espropriare il Parlamento del potere di stabilire se il maestro unico sostituisce tutti i TEAM oppure no o se la scuola dell'infanzia entra nella razionalizzazione oppure no e se si può anticipare l'età delle iscrizioni alla medesima diversamente stabilita dalla legge, oppure come lo stesso Consiglio ha timidamente prospettato, se si può riformare tutta la scuola secondaria superiore senza definire un orientamento culturale e pedagogico solamente sulla base di esigenze dettate dal taglio degli organici stabilito dal Ministro Tremonti per trovare quei soldi che non vuole trovare scovando gli evasori fiscali

Nel frattempo sono successe molte cose e in particolare il governo ha dovuto approvare con un decreto legge una norma che identificasse un Piano Programmatico ormai "desparecido" e tale individuazione probabilmente rende inesistente il Piano che il Consiglio di Stato ha stragiurato di aver potuto esaminare. Ma su queste materie si pronuncerà a breve il Tar del Lazio. E poi comunque si troverà la strada per andare fino in fondo nella scoperta della frode e della illegittimità.

Non si comprende inoltre il silenzio tombale del CdS, a parte un accenno, poi lasciato cadere, alle sperimentazioni nei percorsi liceali, sulla questione cruciale riguardante le modalità dell'entrata in vigore dei Regolamenti. A questo riguardo è utile ricordare che se non cambieranno i testi presentati in Parlamento, per gli istituti tecnici (art. 1, comma 2), **si** prevede un cambiamento di orari e programmi per le prime due classi e degli orari settimanali per le terze quarte e quinte a partire dal prossimo anno scolastico e nei professionali (art.1,comma2) il cambiamento degli orari nelle seconde e terze e quindi ovviamente anche nelle quarte e nelle quinte. Per i Licei (art.13,comma 1) si prevede, con qualche eccezione, la confluenza, nel nuovo ordinamento delle prime e seconde classi,sperimentazioni comprese. Si tratta di una scelta di una gravità inaudita destinata a produrre gravi disagi agli studenti e difficoltà gravissime nella vita delle scuole.

Ciò premesso si possono esaminare senza turbamenti i tre pareri emessi il 13 gennaio 2010.

Innanzitutto il Regolamento sui Licei

Nel preparare la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato aveva segnalato un punto critico di ordine generale riguardante la circostanza che la norma di

delega concerne espressamente la sola *“ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei diversi piani di studio e relativi quadri orari”*.

Il piano programmatico prescrive che: *“I piani di studio relativi al sistema dei licei, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 saranno riesaminati con l’obiettivo di razionalizzarne l’impianto in termini di massima semplificazione.*

Andranno in tale contesto definite le discipline ed i carichi di orario delle singole tipologie in misura non superiore alle 30 ore settimanali”, precisando, quanto all’orario, che “l’orario obbligatorio di lezione nei licei classici, linguistici, scientifici e delle scienze umane sarà pari ad un massimo di 30 ore settimanali, con conseguente revisione dei quadri orario previsti dagli allegati al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226” e che “per i licei artistici e i licei musicali e coreutica l’orario obbligatorio di lezione sarà di 32 ore settimanali, con conseguente revisione dei quadri orario previsti dagli allegati al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.

Inoltre il CdS rilevava che : *il testo del regolamento in visione, invece, sembra spingersi ben oltre la mera razionalizzazione dei piani di studio e degli orari, sia per la profondità con cui impatta su questi ultimi, sia, soprattutto, perché contiene diverse disposizioni che eccedono tale ambito in senso stretto.*

In mancanza di più puntuali indicazioni sul riordino dei licei nella norma di delega e all’interno del piano programmatico il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca era stato invitato a *“specificare su quale base, letterale, teleologica e sistematica, avesse proceduto a un esercizio ampio della delega e se le finalità di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali giustificassero la revisione ordinamentale operata.”*

La conclusione del CdS il 13 gennaio 2010 è stata la seguente.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha risposto con la relazione in cui la ricostruzione operata è apparsa condivisibile al Consiglio di Stato nelle sue linee di fondo: *“(anche se appare eccessiva l’enfasi attribuita all’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale dell’art. 64, comma quarto, primo capoverso, interpretazione in realtà mirata a chiarire che la materia delegata al regolamento rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, nulla aggiungendo sulla portata di tale delega) Peraltro non può non rilevarsi come appaia contraddittorio il peso attribuito al piano di programmazione nella relazione integrativa.*

Non vi è dubbio infatti che il regolamento si pone come logico sviluppo del piano, e che questo – nel disegno della norma di delega della potestà regolamentare – giustifichi la genericità dei criteri di delega; ma è altrettanto evidente la carenza del piano, per quanto attiene agli aspetti ordinamentali e didattici dell’istruzione superiore e in particolare liceale.”

IL CdS proseguiva affermando che *“ciò pone il delicato problema del ruolo svolto da questo atto nella complessa sequenza in esame. Esso solo in senso atecnico può qualificarsi come “fonte”; ma in realtà è e rimane un atto di indirizzo politico, che, avendo ricevuto l’avallo della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari, è espressione di una convergenza anche a posteriori tra legislatore e Governo sulla strada da seguire nell’attuazione della riforma. Pertanto le sue eventuali carenze in termini di stretta legittimità assumono rilevanza solo nella prospettiva della adeguatezza o meno dei criteri di delega, complessivamente intesi, prospettiva che evidentemente sfugge a questo Consiglio.”*

Non si comprende perché tale “adeguatezza” debba sfuggire salvo ad essere prontamente illuminata dalla relazione ministeriale che sarà importante e utile, quando sarà nota, leggere e commentare. Saltato così a piè pari il tema cruciale di tutta la materia trattata, la Sezione si sofferma nel parere finale solo sui punti che non ritiene superati o assorbiti dalla risposta del Ministero.

Questi riguardano: innanzitutto **l'articolo 2** la dove stabilisce che *“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”*. Invece secondo il CdS i successivi articoli, relativi ai singoli licei e con l’eccezione di quello scientifico (articoli 4, 5, 6, 7, 9) stabiliscono che i relativi percorsi sono diretti ad “approfondire conoscenze, abilità e competenze”, mettendo in primo piano un obiettivo formativo che nella disposizione generale appare in secondo piano, mentre risulta centrale nell’ambito degli istituti tecnici e professionali. La risposta fornita dal Ministero non ha persuaso il Consiglio, a cui appare opportuno quanto meno che, negli articoli riservati ai singoli percorsi liceali dove manca, un richiamo alle finalità generali dell’istruzione liceale, rispetto a cui l’acquisizione di “conoscenze, abilità e competenze” si pone in chiave strumentale (come, peraltro, lo stesso Ministero riconosce).

Il problema, che il Consiglio ha troppo timidamente visto e poi archiviato, è che nella legge nulla si dice al riguardo, nulla neppure nel Piano programmatico.

Il Consiglio rileva che l’art. 10, comma 2 prevede che le istituzioni scolastiche costituiscano dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa (lett. a), nonché un comitato scientifico, con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro,

delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità (lett. b). E si rileva che *“la disposizione suscita perplessità sia con riguardo al rispetto della riserva di legge in materia di organizzazione (con particolare riguardo alla materia dei collegi), essendo estranea all’ambito della delega, sia con riguardo al rispetto dell’autonomia scolastica, apparendo poco convincente la giustificazione fornita dal Ministero, in risposta ai rilievi del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, secondo cui l’istituzione del Comitato scientifico esalti – piuttosto che comprimere – l’autonomia delle istituzioni e quella dei dipartimenti registri una prassi diffusa.”*

I chiarimenti forniti non sono apparsi sufficienti a superare tali perplessità con riguardo all’istituzione dei Dipartimenti e del Comitato scientifico.

Il Consiglio segnala che l’art. 12, comma 1 stabilisce che, al fine di un costante monitoraggio e valutazione dei percorsi liceali, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l’istruzione liceale, costituito con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del quale fanno parte un rappresentante scelto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, rappresentanti delle scuole, delle

università ed esponenti del mondo della cultura, dell'arte e della ricerca. Il Comitato si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). Ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti”.

Il Consiglio nel parere finale valuta che *“il Ministero dell'istruzione non ha chiarito né la compatibilità di tale previsione con l'oggetto della delega, né la sua rispondenza alle esigenze di semplificazione enunciate in detta delega, ribadendo invece la necessità dell'opera di monitoraggio e valutazione, che non era in discussione. Tuttavia il silenzio relativo all'istituzione del Comitato nazionale per l'istruzione liceale parrebbe intendere una rinuncia a tale proposito.”*

Il Consiglio valuta che l'art. 13, comma 11 demanda a successivi decreti del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aventi natura non regolamentare, la definizione:

“a) delle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità e competenze, con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui al presente decreto.

b) l'articolazione delle cattedre per ciascuno dei percorsi liceali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in relazione alle classi di concorso del personale docente;

c) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali, in relazione alle proposte formulate dal Comitato di cui all'articolo 12, comma 1, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.”

La natura dell'oggetto di disciplina, rileva il Consiglio, suggerisce l'utilizzo di atti aventi forza normativa, sicché appare opportuno eliminare dal testo della disposizione l'inciso *“aventi natura non regolamentare”*.

La Sezione prende atto che il Ministero ha raccolto tale suggerimento.

Si deve rilevare che il parere conclusivo del Cds non riprende altre due questioni rilevanti poste nel preparare:

La prima riguarda **l'articolo 10, comma 7** stabilisce che le attività e gli insegnamenti relativi a *“Cittadinanza e Costituzione”*, di cui all'art. 1 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si sviluppano nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto, con riferimento all'insegnamento di *“Diritto ed economia”* o, in sua mancanza, all'insegnamento di *“Storia”*.

Il CdS segnala che *”sarebbe stato opportuno che il Ministero dell'istruzione avesse chiarito se tale previsione fosse stata effettivamente coordinata con le fonti primarie, tenuto conto che il predetto art. 1 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, è anteriore alla norma di delega.*

La seconda l'art. 13 quando disciplina il passaggio al nuovo ordinamento, prevedendo la confluenza dei percorsi liceali e delle sperimentazioni in corso nei licei di

cui al regolamento. Il Cds riteneva opportuno che il Ministero dell'istruzione illustrasse la graduazione di tale passaggio, anche con riguardo alla tutela dell'affidamento degli studenti che, trovandosi nelle situazioni di transito, subiranno una modificazione dell'iter formativo prescelto.

Ma tanto è.

Il tema meritava una maggiore attenzione in tutti regolamenti perché se cambieranno gli orari e i programmi o anche solo gli orari per quasi tutte le classi successive alla prima è evidente che le sperimentazioni in atto non potranno proseguire fino alla conclusione del ciclo.

Il parere del Cds è comunque, sia pur con osservazioni non di dettaglio, favorevole.

Analogo è il parere sul Regolamento degli istituti tecnici

Anche per il Regolamento sui tecnici il preparare del Consiglio di Stato aveva dedicato un'ampia riflessione all'approfondimento della questione relativa alla "conformità del testo con la delega".

Infatti il CdS sottolineava come : fosse meritevole di approfondimento, la questione relativa alla conformità del testo alla delega. La norma di delega concerne espressamente la sola "ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei diversi piani di studio e relativi quadri orari". Il piano programmatico prescrive che: "I piani di studio relativi agli istituti tecnici e professionali di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, saranno anch'essi riveduti al fine di pervenire ad una ulteriore razionalizzazione e semplificazione."

Dopo aver ancora una volta avallato una tesi assai discutibile, discussa attualmente presso il Tar del Lazio e forse successivamente anche presso la Corte Costituzionale, che considera il Piano programmatico investito della facoltà di indicare criteri e materie di delegificazione non esplicitamente presenti nell'art. 64 e nelle sue successive integrazioni, il Cds quasi come per occuparsi di un diversivo imbastisce una modesta polemica sulla collocazione che trovano nelle premesse del regolamento i riferimenti all'art.13, commi 1-bis e 1-ter della legge 2 aprile 2007 n.40. Il problema non formale ma sostanziale che i criteri di cui ai suddetti commi dell'art.13 avrebbero dovuto riguardare solo dei Decreti ministeriali e non già anche un Regolamento di delegificazione viene aggirato con una soluzione formale .

Accontentandosi delle valutazioni fornite dall'amministrazione al Consiglio, nel parere definitivo, basta la modifica apportata nelle premessa che cancella un riferimento inopportuno alla legge 40/2007. Ma la sostanza del problema viene fatta cadere e il Piano programmatico può sostituire e integrare la legge delega.

Anche l'esigenza di verificare *"la corrispondenza del testo dello schema di regolamento ai criteri enunciati con riferimento ai regolamenti ministeriali previsti dal predetto art. 13 del decreto legge n. 7 del 2007"*, viene lasciata cadere nel parere definitivo limitandosi il Consiglio a lasciare aperta la questione: *"la Sezione ha invitato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad approfondire la questione relativa alla conformità del testo alla delega."*

Il CdS accoglie così sostanzialmente la tesi ministeriale secondo al quale il Piano programmatico integra i criteri di fatto inesistenti della legge.

I CdS nel parere definitivo dimentica completamente di ricordare la contestazione formulata nel preparare circa il comma 3 lett. a) la dove stabilisce che “ferma restando la quota di autonomia del 20% dei curricoli di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, utilizzano i seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e della professioni, con riferimento all’orario annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell’ultimo anno”.

Il preparare riteneva opportuno che il Ministero dell’istruzione chiarisse se tale previsione fosse stata coordinata con il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Non è dato sapere come abbia argomentato il ministero per tacitare il Consiglio.

Invece il dissenso resta marcato, anche nel parere definitivo, sulla questione dei dipartimenti (art. 5 comma 3 lett. b) le del comitato scientifico(lett. c) e e del Comitato nazionale per l’istruzione tecnica e professionale (art. 7 comma 1).

Per i primi il Cds ritiene che *“La disposizione suscita perplessità sia con riguardo al rispetto della riserva di legge in materia di organizzazione (con particolare riguardo alla materia dei collegi), essendo estranea all’ambito della delega, sia con riguardo al rispetto dell’autonomia scolastica, apparendo più coerente con l’obiettivo di realizzare l’autonomia lasciare alle istituzioni scolastiche la scelta in ordine all’opportunità di istituire tali organi nello specifico contesto in cui operano. I chiarimenti forniti non appaiono sufficienti a superare tali perplessità con riguardo all’istituzione del Comitato scientifico.”*

Anche per il Comitato nazionale il CdS conferma il parere negativo in questi termini:

“Il Ministero dell’istruzione non ha chiarito né la compatibilità di tale previsione con l’oggetto della delega, né la sua rispondenza alle esigenze di semplificazione enunciate in detta delega, ribadendo invece la necessità dell’opera di monitoraggio e valutazione, che non era in discussione. Tuttavia il silenzio relativo all’istituzione del Comitato nazionale per l’istruzione liceale parrebbe intendere una rinuncia a tale proposito.”

Ma la bocciatura di gran lunga più significativa, quella che di fatto rende inattuabile l’entrata in vigore dei regolamenti dal prossimo anno se il governo rispetterà quanto comunicato ufficialmente in accoglimento delle modifiche richieste in materia, è quella che rifiutava la trattazione non regolamentare per materie che dovranno essere trattate con Regolamentazione normativa. Quindi con procedure analoghe a quelle che hanno portato alla definizione dei Regolamenti.

Tali sono le materie di cui all’art 8 comma 2:

“a) le indicazioni nazionali riguardanti le competenze, le abilità e le conoscenze, con riferimento ai risultati di apprendimento di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C);

b) gli ambiti, i criteri e le modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4 relativi agli spazi di flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a) in un numero contenuto di opzioni, incluse in un apposito elenco nazionale, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione

vigente;

c) i criteri per il raccordo tra il previgente ordinamento e quello previsto dal presente regolamento per accompagnarne il passaggio nelle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011, nelle quali si completa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

d) la rideterminazione dei quadri orario, comprensiva delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici, a partire dalle terze e quarte classi degli istituti tecnici funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011, secondo il previgente ordinamento, con un orario complessivo annuale corrispondente a 32 ore settimanali.

E quelle di cui all'art.8 comma 3:

a) le classi di concorso del personale docente, ivi compreso quello da destinare all'ufficio tecnico, e l'articolazione delle cattedre per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C);

b) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;

c) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici, in relazione alle proposte formulate del Comitato di cui all'articolo 7, comma 1, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.

In entrambi i casi, secondo il Consiglio di Stato, "la natura dell'oggetto di disciplina suggerisce l'utilizzo di atti aventi forza normativa, sicché appare opportuno eliminare dal testo delle due disposizioni l'inciso "di natura non regolamentare".

Infine quello sugli Istituti professionali

Il parere sugli Istituti Professionali segue la traccia di quello sui Tecnici per quanto riguarda la natura regolamentare che dovranno avere i successivi decreti di attuazione e la critica ai Dipartimenti, ai Comitati scientifici e al Comitato nazionale.

Anche il vuoto e il silenzio segnalato nel Regolamento sui Tecnici sui criteri di flessibilità programmatica di cui all'art.5 comma 3 lett a), si ripete nel regolamento sui professionali. Per le parti generali e specifiche del provvedimento il parere conclusivo non ritorna sull'ampia analisi della normativa legislativa e sulle sentenze della Corte Costituzionale che l'hanno interpretata. Appare sufficientemente chiaro il quadro che attribuisce allo Stato la competenza legislativa sull'istruzione professionale quinquennale inserita nell'ordinamento della scuola secondaria superiore e la competenza legislativa esclusiva alle Regioni sull'istruzione e formazione professionale di cui al Capo terzo del decreto legislativo n. 226/05. Il Consiglio aveva già precisato che:

"Con riferimento alle competenze regionali, occorre premettere che nella potestà esclusiva delle Regioni rientrano i percorsi di istruzione e formazione professionale che si riferiscono a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le Parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche secondo i livelli essenziali indicati nel Capo III del decreto legislativo n. 226/05 e, in particolare, all'articolo 18. Tali figure possono essere articolate dalle Regioni in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio. Coloro che conseguono titoli e qualifiche a conclusione dei predetti percorsi di durata almeno quadriennale possono accedere all'università e all'alta formazione artistica, musicale

e coreutica, dopo aver superato l'esame di Stato, previa frequenza di un apposito corso annuale ai sensi dell'articolo 15, comma 6 del citato decreto legislativo.

Invece lo schema di regolamento disciplina gli ordinamenti e l'organizzazione degli istituti professionali quale articolazione del sistema di istruzione secondaria di secondo grado, finalizzata istituzionalmente al rilascio di diplomi di istruzione a conclusione di percorsi quinquennali, che consentono l'accesso diretto all'università. Essi si configurano, più in generale, come un'articolazione dell'istruzione tecnico-professionale.

Ai fini del rispetto delle competenze regionali, pertanto, il regolamento consente il rilascio di qualifiche triennali o diplomi professionali da parte di tali istituti solo in regime di sussidiarietà (art. 2, comma 3). Questa possibilità è prevista dalla legge 40/07. Non possono quindi determinarsi sovrapposizioni tra il sistema secondo le indicazioni contenute nelle linee guida da adottare ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies scolastico e il sistema di istruzione e formazione professionale, anche in considerazione della competenza esclusiva delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa. Inoltre, sono previste specifiche intese tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e singole Regioni, al fine di realizzare un'offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di competenza regionale (art. 8, comma 2).

In sintesi:

- i percorsi degli istituti professionali costituiscono un'articolazione della scuola secondaria superiore che comprende i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali; questi ultimi fanno parte dell'istruzione tecnico e professionale, caratterizzata da due distinti assi culturali relativi rispettivamente alle filiere tecnologiche ed alle filiere produttive. I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con titoli di studio;

- i percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale si concludono con qualifiche di durata triennale e con diplomi di durata quadriennale. Tali percorsi si realizzano nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05."

In conclusione i tre pareri, pur arretrando notevolmente rispetto alle esigenze e alle valutazioni espresse nel preparare, pur avallando come era accaduto in occasione del pareri sui Regolamenti del primo ciclo e della razionalizzazione la tesi molto discutibile e precaria che il Piano programmatico integri i criteri di delegificazione formulati dalla legge delega, con l'accoglimento delle obiezioni proposte rendono di fatto non attuabile l'entrata in vigore dei Regolamenti sull'Istruzione secondaria superiore a partire dal prossimo anno scolastico.